



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

Il Dirigente

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha disposto che con apposito regolamento fossero disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTA la lettera g), del citato art. 201, comma 1-bis, che stabilisce in particolare che la notificazione delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione delle infrazioni agli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate avviene attraverso i dispositivi previsti dal citato articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "*Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe*", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTO il decreto dirigenziale n. 272 in data 27 luglio 2018 con il quale è stata concessa alla società Project Automation s.p.a., con sede legale in Viale Elvezia, 42 - Monza (MB), l'omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato K53800;

VISTA la richiesta in data 30 luglio 2018, pervenuta a questo Ufficio in data 3 settembre 2018, con la quale la società Project Automation s.p.a., ha chiesto l'estensione di omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato K53800 a una nuova configurazione denominata K53800-CLASS, che si caratterizza per l'introduzione di un classificatore laser di veicoli;

CONSIDERATO che l'introduzione del modulo di classificazione come dichiarato dalla società Project Automation s.p.a., e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento del sistema;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 n. 346 di rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, in particolare, alla Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, è attribuita la funzione di omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

VISTA la direttiva del 15.07.19 n. 174 RD con cui il Capo Dipartimento ha temporaneamente delegato i direttori delle divisioni della Direzione Generale per la sicurezza stradale alla firma dei provvedimenti di rispettiva competenza;

D E C R E T A

Articolo 1 - Omologazione

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 272 in data 27 luglio 2018 al sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate denominato K53800, prodotto dalla società Project Automation S.p.A., con sede legale in Viale Elvezia, 42 - Monza (MB), è estesa alla nuova configurazione denominata K53800-CLASS, che si caratterizza per l'introduzione di un classificatore laser di veicoli.
2. Il sistema K53800-CLASS consente di discriminare i veicoli per lunghezza, può funzionare in modalità stand alone ed essere interfacciato direttamente con il sistema centrale. Il sensore Laserscan è installato sul lato strada e controlla un'area di due corsie.
3. Restano valide le prescrizioni, le caratteristiche tecniche, le classi prestazionali e limiti funzionali descritte agli artt.1, 2 e 3 del decreto dirigenziale n.272/18.

Articolo 2 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione degli specifici sistemi K53800-CLASS devono corrispondere a quanto indicato nell'articolo 3, comma 4, del decreto dirigenziale n.272, sulla base delle configurazioni di prova, e a quanto riportato nel Manuale Utente denominato "Sistema K53800-CLASS Rev.0", emesso in data 16 maggio 2018, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. Nel caso di eventuali condizioni d'installazione differenti da quelle individuate nel Manuale Utente, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell'omologazione.

Articolo 3 - Produzione e commercializzazione

1. I sistemi K53800 con il modulo K53800-CLASS che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero.
2. I sistemi K53800 quando integrano anche il modulo K53800-CLASS, dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n.272 del 27 luglio 2018 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema K53800-CLASS, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi K53800 integrati con il modulo K53800-CLASS che saranno prodotti, dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale Utente Rev.0 del 16 maggio 2018 che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Silverio Antoniazzi